

COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI O INDUSTRIALI

E PER LA PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29-4-1998

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina in via principale, nei limiti della normativa statale e regionale, l'esercizio delle attività artigianali ed industriali nel territorio comunale, determinando i criteri e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi comunali.

ART. 2

ESTENSIONE

Il regolamento individua altresì, ai fini di cui all'articolo precedente ed in funzione delle esigenze di prevenzione e repressione a carattere generale, le attività rumorose ed altre fonti di emissioni comunque fastidiose da assoggettarsi a limiti e condizioni a tutela della quiete pubblica e privata, specialmente negli abitati.

Capo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI O INDUSTRIALI

ART. 3

CLASSIFICAZIONE

Ai fini del presente regolamento le attività artigianali o industriali sono classificate nel modo seguente:

Attività rumorose

falegname, tappezziere, arrotino, fabbro, lucidatore di mobili, carrozziere, officina meccanica, autoriparatore, motoriparatore, verniciatore, pulitore-cromatore di metalli o altro, calzolaio, idraulico, lavanderie tintorie e stirerie, fonderie, lavorazione meccanica della carta e tutte le altre riconosciute o definite rumorose da disposizioni specifiche o a seguito di controllo individuale o che comunque provocano rumore all'esterno dell'attività produttiva.

ART. 4

LOCALIZZAZIONE

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono svolgersi nei modi seguenti:

In luogo fisso

- in appositi locali distinti dall'abitazione e dalle pertinenze

- all'interno dell'abitazione o delle pertinenze

Senza luogo fisso

- presso la sede designata dal committente
- in forma ambulante o di posteggio

ART. 5

AUTORIZZAZIONI

Chiunque intenda condurre un esercizio industriale od artigianale deve richiedere al Sindaco il rilascio della relativa autorizzazione comunale.

L'autorizzazione può essere negata, con atto motivato, per le attività rumorose o altrimenti incomode in relazione all'abitato ed al territorio, per le attività ritenute incompatibili con le zone tradizionali del centro storico ovvero per motivi di traffico.

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, per il trasferimento, per il subentro o per qualsiasi variazione del tipo d'impresa o del numero dei soci, deve essere indirizzata al Sindaco, in carta legale, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente
- estremi dell'eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane
- tipo di attività
- localizzazione dell'attività (se in apposita sede fissa ovvero nella abitazione ovvero presso i committenti ovvero in forma ambulante o di posteggio)
- superficie dei locali (solo per le attività in sede fissa)
- titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, altro)
- precedente attività svolta nel fondo e motivo della cessazione
- se esistono scarichi di lavorazione e dove sono immessi

ART. 7

DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

1. planimetria di zona
2. pianta o sezione in scala dei locali completa della localizzazione e della elencazione dei macchinari utilizzati
3. certificato di destinazione d'uso
4. certificato di agibilità
5. atto costitutivo (per le società)

ART. 8

SUBENTRI E TRASFERIMENTI

Il subentro in attività artigianali o industriali , ovvero il trasferimento della sede comportano l'adeguamento dei locali alle disposizioni del presente regolamento o ad altre norme vigenti in materia. Il subentro da parte di parenti o affini, entro il quarto grado, del titolare o di un socio da non meno di tre anni è consentito senza obbligo di adeguamento della superficie e l'autorizzazione può essere negata solo per contrasto con specifiche norme di legge.

CAPO III

PREVENZIONE DEI RUMORI MOLESTI

ART. 9

ORARIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente regolamento è limitato per il centro abitato dal seguente orario:
dalle ore 7 alle ore 20 per l'intero anno solare - Domenica esclusa -
Rimangono escluse le zone comprese nella zona industriale artigianale a nord delle Vie Traversino-Callona.

ART. 10

LAVORI ALL'APERTO

Lo svolgimento delle attività lavorative all'aperto è generalmente vietato nell'abitato salvo i casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e le deroghe di cui agli articoli seguenti.

ART. 11

CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

In prossimità delle abitazioni, l'uso di martelli e scalpelli e di altri simili apparecchiature, azionate meccanicamente o elettricamente, ovvero di ruspe escavatrici o macchine operatrici in genere, deve essere limitato nei giorni feriali Sabato compreso, dalle ore 7 alle ore 12 e dalle 13 alle 19 salvo casi eccezionali ed emergenza. Le macchine azionate con motore a scoppio devono comunque fare uso di efficienti dispositivi silenziatori.

ART. 12

APPARECCHIATURE AUSILIARIE

L'autorizzazione amministrativa per il commercio e la licenza di pubblico esercizio legittimano l'installazione di apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attività. Dette apparecchiature possono essere usate peraltro solo negli orari di apertura degli esercizi, ad eccezione dei frigoriferi e dei condizionatori il cui uso è consentito continuativamente purchè non dia luogo a propagazione di rumori molesti e di vibrazioni.

ART. 13

RESTRIZIONI E DEROGHE

E' sempre facoltà del Sindaco, in relazione alle limitazioni previste dal presente capo, di imporre con proprio provvedimento limiti più restrittivi o l'adozione di speciali cautele per l'esercizio di categorie di attività o di singole attività in qualsiasi modo fastidiose. E' parimenti in facoltà del Sindaco di autorizzare con proprio provvedimento deroghe singole o generali in relazione ad esigenze di pubblico interesse o a comprovate necessità diverse.

CAPO IV

SANZIONIE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 14

SANZIONI

La mancata richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000.

Gli altri casi di violazione alle norme del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da £. 25.000 a £. 150.000.


Il contravventore è ammesso a pagare all'atto della contestazione immediata ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, l'importo corrispondente al minimo della sanzione edittale. In caso di mancato pagamento si applicano gli articoli 106 e segg. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

L'inosservanza delle limitazioni orarie per l'esercizio delle attività rumorose prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000.

ART. 15

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Fatte salve le sanzioni di cui all'art. precedente, il Sindaco può emettere l'ordinanza di sospensione attività o di chiusura, eseguibile anche coattivamente, in ogni caso di attività



esercitata abusivamente o con la ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dal presente regolamento o dall'autorizzazione, ove prescritta.

ART. 16

MANCATO INIZIO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

Il mancato inizio dell'attività entro tre mesi dal conseguimento dell'autorizzazione dà luogo alla decadenza del titolo.

L'interruzione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze da richiedersi al Sindaco, dà luogo alla revoca dell'autorizzazione.

